



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI  
DIVISIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**

**ATTO N. DD 4409**

**Torino, 26/09/2022**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA N. 32/2022. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 2507 DEL 1 GIUGNO 2022 E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI.

Con determinazione dirigenziale n.2507 del 1° giugno 2022, in esecuzione di quanto stabilito dal Regolamento del Comune di Torino n. 397, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica ad offerta economicamente più vantaggiosa per l'assegnazione in concessione dell'immobile di proprietà comunale sito in Viale Virgilio n. 53 all'interno del Parco del Valentino.

Con determinazione dirigenziale n. 2961 del 28 giugno 2022, vista l'impossibilità di espletamento dei sopralluoghi entro la data di scadenza del Bando (4 luglio 2022 h. 12.00), si è proceduto ad approvare la rettifica del Disciplinare di gara e dei relativi allegati nelle parti nelle quali si faceva riferimento all'espletamento di sopralluoghi, dando atto che non sarebbe stato possibile eseguire sopralluoghi preventivi rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Con determinazione dirigenziale del 3 luglio 2022 n. 3062 è stata nominata la Commissione di Gara e con successiva determinazione dirigenziale del 15 luglio 2022 n. 3273 è stata disposta la variazione della composizione della stessa.

La Commissione di gara si è riunita in sedute pubbliche in data 5 luglio 2022 e 19 luglio 2022 e in seduta riservata in data 11 luglio 2022, come da verbali allegati alla determinazione dirigenziale n. 3458 del 27 luglio 2022.

La Commissione, durante la seduta riservata dell'11 luglio 2022, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte progettuali dei tre concorrenti ammessi alla gara: - Break 2017 srl sd; - società E.M. Catering and Banqueting e Le Terrazze sul PO srls.

Con determinazione dirigenziale in data 27 luglio 2022 n. 3458 sono state approvate le esclusioni e la proposta di aggiudicazione alla società Break 2017 srl sd.

In data 16 settembre 2022 è pervenuto ricorso depositato al T.A.R. Piemonte - promosso congiuntamente da parte di un concorrente in graduatoria e da parte di una società esclusa dalla procedura - per la sospensione dell'efficacia e l'annullamento di tutti gli atti di gara impugnati.

Lette le motivazioni addotte dai ricorrenti e riferite all'operato della Commissione giudicatrice che evidenziano come la Commissione stessa, in difformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nella paventata inosservanza dei principi che sovrintendono all'azione amministrativa,

abbia omesso di aprire nel corso della seduta pubblica le buste contenenti l'offerta progettuale dei concorrenti e, quindi, di verificare, preliminarmente all'esame in seduta riservata, la presenza nelle stesse dei documenti richiesti dal disciplinare;

Valutato che la questione opposta nel ricorso ha evidenziato che per un mero errore procedurale, la Commissione, in data 11 luglio 2022 ha effettivamente proceduto ad aprire in seduta riservata, anziché in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte progettuali dei concorrenti, contrariamente alle disposizioni della lex specialis costituita dal disciplinare di gara.

RITENUTO per quanto premesso, che:

- vi sono fondati ed oggettivi motivi che depongono per l'assunzione di un provvedimento in sede di autotutela attesi i possibili profili di illegittimità e di inopportunità che potrebbero manifestarsi qualora non si provvedesse diversamente;

- la procedura di scelta del contraente non ha prodotto ancora i suoi effetti compiuti, non essendosi conclusa la fase della proposta di aggiudicazione con l'aggiudicazione definitiva e conseguentemente la Città non ha ancora stipulato il relativo contratto di concessione dell'immobile in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che:

- la scelta di agire in autotutela costituisce doveroso esercizio di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero anche mediante l'utilizzo dell'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 - nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività, trasparenza e concorrenzialità, nelle procedure di gara è doveroso procedere all'annullamento in autotutela per emendare un errore;

si ritiene con il presente provvedimento di procedere al mero annullamento della determinazione dirigenziale n. 2507 del 1° giugno 2022 e di tutti gli atti e documenti connessi alla gara n.32/2022, ivi compresa la determinazione n. 3458 del 27 luglio 2022

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

#### **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 1. di annullare in via di autotutela la determinazione dirigenziale n. 2507 del 1 giugno 2022 e tutti gli atti e documenti connessi alla gara n.32/2022 per la concessione dell' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIALE VIRGILIO 53 ALL'INTERNO DEL PARCO DEL VALENTINO, tra i quali la determinazione dirigenziale n. 3458 del 27 luglio 2022 di approvazione delle esclusioni e dell'aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia;

2. di approvare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Città alle pagine <http://www.comune.torino.it/comuneaffitta> e <http://www.comune.torino.it/bandi/>;

3. di dare atto che si provvederà a comunicare l'adozione del presente provvedimento ai partecipanti alla procedura di gara n.32/2022;

4. di approvare l'immediato svincolo delle garanzie provvisorie presentate dai concorrenti per la

partecipazione alla gara;

5. di dare atto che con separata determinazione dirigenziale si provvederà ad indire una nuova procedura di gara per la concessione dell'immobile in argomento;

6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

7. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Margherita Rubino